

## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 21/10/1999 con la quale vengono istituite, ai sensi dell'art. 8 e ss. del C.C.N.L. per la revisione del sistema di classificazione del personale, n. 3 aree delle posizioni organizzative, come appresso evidenziate:

AREA AMMINISTRATIVA;

AREA FINANZIARIA;

AREA TECNICA;

**Dato atto** che con Decreti del Sindaco n. 3897 del 29/09/2010, n. 2553 del 29/06/2010 e n. 2555 del 29/06/2010 sono stati nominati ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000, i Responsabili di Servizio delle aree suddette rispettivamente, nelle persone di :

- ▶ Dr.ssa Adelina Rocca – Responsabile del Servizio Affari Generali e Amministrativi;
- ▶ Rag. Angelo Buttu – Responsabile del Servizio Finanziario, Ragioneria, Bilancio, Commercio e tributi
- ▶ Ing. Pasqua Porcu – Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo;

### **Evidenziato:**

- che fino alla data del 30/09/2010 la Responsabilità di servizio dell'Area Amministrativa era posta in capo al Segretario Comunale;
- che a decorrere dal 01/10/2010 la Dr.ssa Adelina Rocca, dipendente comunale, Istruttore Direttivo, Cat. D del vigente CCNL, è stato nominato responsabile dell'Area Amministrativa, con esclusione del servizio SUAP la cui responsabilità restava in capo al Segretario Comunale come da Decreto del Sindaco in data 18/11/2010 prot. 5017;
- che il Segretario Comunale, Dr. Salvatore Sirca, manteneva la Responsabilità del Servizio SUAP fino al 31/12/2010;
- che, a far data dal 10/01/2011 con decreto del Sindaco n. 81 del 10/01/2011, temporaneamente, in previsione dell'effettivo trasferimento del servizio SUAP all'Unione dei Comuni della Barbagia in esecuzione della delibera C.C. 30 del 30/09/2007, la Responsabilità di detto servizio veniva attribuita all'Assessore al Bilancio ed alle attività Produttive, Dr. Salvatore Bosu;
- che, a far data dal 28/01/2011 con decreto del Sindaco n. 450, sempre temporaneamente ed in previsione dell'effettivo trasferimento del servizio SUAP all'Unione dei Comuni della Barbagia in esecuzione della delibera C.C. 30 del 30/09/2007, la Responsabilità di detto servizio veniva attribuita al Responsabile dell'Area Finanziaria e si adeguava, in conseguenza, la indennità di posizione del Responsabile dell'Area Finanziaria con una maggiorazione di € 3.600,00 annue;
- che con successiva delibera G.C. n. 28 del 31/03/2011 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che, all'art. 3, dispone l'articolazione della struttura organizzativa nei seguenti tre servizi:
  - ▶ Servizio Affari Generali e Amministrativi;
  - ▶ Servizio Finanziario, Ragioneria, Bilancio, Commercio e tributi
  - ▶ Servizio Tecnico manutentivo;
- che l'art. 3 precitato pone, secondo la organizzazione ordinaria dell'Ente, in capo al Servizio Finanziario, Bilancio, Commercio e Tributi l'attività relativa al Commercio e allo Sportello SUAP;
- che con lettera prot. 5295 del 30.11.2012, agli atti, il Responsabile dell'Area Finanziaria comunica di rinunciare all'incarico di responsabile del SUAP con decorrenza dal 01/12/2012;
- che con note allegate alla precitata lettera prot. 5295/2012, agli atti, il Responsabile dell'Area Finanziaria comunica la propria difficoltà a rispettare gli adempimenti di competenza del proprio settore stante la carenza di personale, posto che vi è un dipendente assente per malattia e la dotazione organica del proprio settore è sottodimensionata rispetto alla dotazione organica teorica del proprio settore;

**Premesso e sottolineato** che, secondo il disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la Responsabilità è insita nel ruolo che il Responsabile di Servizio svolge come posizione organizzativa, secondo le scelte organizzative dell'Amministrazione, tale per cui non è dato che si possa rinunciare alla gestione di Servizio, né declinare responsabilità per eventuali inadempienze sia pure per difficoltà date da assenze/carenze di personale;

**Considerato**, tuttavia, che la assenza per malattia di personale dell'area finanziaria è, oggettivamente, causa di criticità per una gestione ottimale del settore e considerato che, nell'immediato, sussiste l'impossibilità di provvedere all'assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato per i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di assunzioni, al fine di evitare la interruzione del Servizio in oggetto, l'Amministrazione valuta la opportunità di adottare una misura organizzativa al fine di ridurre la criticità venutasi a creare per le motivazioni predette al fine di evitare una interruzione di servizio al cittadino;

**Vista, pertanto**, la legge 23.12.2000, n°388 (finanziaria 2001), modificata dall'art. 29, comma 4 della legge 28.12.2001, n° 448 (finanziaria 2002), che all'art.53, comma 23, prevede che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97 comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3 commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.”*;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 31/03/2011 e successive modificazioni, il quale all'art. 10 comma 6 prevede la possibilità di attribuire ad uno dei componenti dell'organo esecutivo (intendendo per componente anche il Sindaco), la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, come espressamente previsto dalle suddette disposizioni normative previste dalla Legge n°388/2000, come modificata dalla Legge n°448/2001;

**RITENUTO** opportuno, per le motivazioni sopra esposte, sia al fine di operare un contenimento della spesa, di attribuire la Responsabilità dello Sportello del SUAP ad un componente della Giunta Comunale, nel caso specifico, all'Assessore Dario Costeri, con la conseguenza che lo stesso sarà competente ad adottare tutti gli atti, sia a valenza interna che esterna, che rientrano nelle competenze gestionali del servizio in argomento ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, fino a quando non si provvederà a diverse soluzioni organizzative;

**VISTO** il Decreto L.gs. 18.08.2000, n° 267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

**PRESO ATTO** che sulla proposta di deliberazione non deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica in quanto la presente deliberazione risulta essere un mero atto di indirizzo da parte della Giunta, come disposto dall'art. 49, 1° comma, del precitato Decreto Lgs. n°267/2000;

**Unanime**

## **DELIBERA**

**Di attribuire**, per i motivi citati in premessa, la Responsabilità del Servizio SUAP all'Assessore Dario Costeri, in applicazione dell'art. 53, comma 23, della Legge n° 388/2000 come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge n° 448/2001 ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 6 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dalla data di esecutività della presente deliberazione;

**Ai fini** dell'espletamento delle attività proprie del servizio in argomento l'Assessore incaricato si avvarrà del personale già preposto allo Sportello SUAP quale responsabile del procedimento, con prestazione lavorativa parziale;

**Di dare atto**, altresì, che il suddetto incarico non comporta alcuna spesa per l'Ente;

**Di dichiarare** con votazione separata ad esito unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000, stante l'urgenza di provvedere.